LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLI

Regolamento (CE)
n.1224 del 2009

Regolamento (UE)
n. 404 del 2011

D. Lgs. 4 del 9 gennaio 2012

D. M. del 29 febbraio 2012

Normativa controlli

L'Amministrazione con il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intitolato "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010*", ha disciplinato in maniera compiuta la materia delle sanzioni introducendo il sistema di licenza a punti nonché il sistema di punti per il comandante in osservanza con quanto previsto dall'articolo 92 del Regolamento.

Gli interventi normativi nazionali sia in materia di sanzioni che di commercializzazione dei prodotti ittici ricalcano pienamente le previsioni dei regolamenti comunitari 1224/2009 e 404/2011, limitandosi ad individuare sistemi e procedure al fine di consentire agli operatori del settore di poter operare sul mercato nel rispetto della normativa comunitaria.

Sistema di punti per infrazioni gravi

Il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 agli artt. 14 e 19 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definiti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del sistema di punti, rispettivamente, per la licenza di pesca e per il comandante del peschereccio, senza prevedere per detti decreti il parere della Commissione consultiva.

Quale autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento Controlli, la Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Centro di controllo nazionale della pesca - Corpo delle Capitanerie di Porto .

Il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 ha definito le Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010.

In particolare le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 e nel Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, disciplinano esclusivamente la fase successiva allo sbarco dei prodotti della pesca.

Nel Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 è stata individuata la procedura di registrazione degli operatori che hanno l'obbligo di compilare e trasmettere le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Gli operatori sono tenuti a registrarsi tramite il portale www.controllopesca.politicheagricole.it seguendo la procedura indicata.

L'Amministrazione ha predisposto un servizio di help-desk telefonico ed informatico:

06.4665.2821 – 2874 - 2861

notedivenditapesca@mpaaf.gov.it.

Licenze di pesca

modulario 19 — modello 19

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Unione Europea

LICENZA DI PESCA

Art.6 Reg. (CE) 1224/2009 Art.3 Reg. Esec. (UE) 404/2011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Unione Europea

LICENZA DI PESCA

Art.6 Reg. (CE) 1224/2009 Art.3 Reg. Esec. (UE) 404/2011

LA PRESENTE LICENZA SOSTITUISCE la N.

N.

SI AUTORIZZA

(Armatore) Impresa di pesca

Comune sede

Indirizzo

R.I.P. Capitaneria di Porto — Numero R.I.P. e Parte

NAVE AUTORIZZATA BATTENTE BANDIERA ITALIANA

Nome della nave

Ufficio marittimo di iscrizione della nave (porto) numero di immatricolazione

N° UE — Numero di registro della flotta dell'Unione — GSA

Nominativo internazionale radio

PROPRIETÀ

Indirizzo proprietà

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

GT (REG. CEE 2930/86) — Lunghezza fuori tutto (REG. CEE 2930/86) — Lunghezza fra le Perpendicolari (Reg CEE 2930/86)

POTENZA APPARATO MOTORE IN KILOWATT Re.CE 2930/86

KW — KW — KW

AD ESERCITARE LA PESCA

Compartimento Marittimo

ATTREZZI DI PESCA — Principale

Secondari

ESTREMI PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

1. Numero bollettino — c/c postale — data ufficio postale

2. Numero bollettino — c/c postale — data ufficio postale

3. Numero bollettino — c/c postale — data ufficio postale

marca da bollo — Timbro dell'Ufficio

Validità

La presente licenza ha validità di otto anni dalla data del rilascio

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Unione Europea

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

AUTORIZZAZIONE DI PESCA

Art. 7 Reg. (CE) 1224/2009 Consiglio del 20/11/2009

N. 001/13

SI AUTORIZZA

Ditta: SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E RACCOLTA MOLLUSCHI DI MARE A.R.L.

Comune sede: POZZUOLI — Prov.: NA

Indirizzo: VIA DENTICE, 9 - POZZUOLI - (NA)

R.I.P. Capitaneria di Porto: NAPOLI — Numero R.I.P. e Parte: 729 PRIMA

Licenza di pesca N.: ITA000003668/2 — Rilasciata il: 22/02/2012

per la nave: MIRIAM - 00GA01707

AD ESERCITARE
la pesca del Cannolicchio (specie *Ensis Minor* e *Solen Marginatus*) con il sistema draga idraulica

nel periodo dal: 01/07/2013 — al: 31/12/2013

nelle acque del Compartimento Marittimo di: GAETA

marca da bollo — Timbro dell'Ufficio

Roma, 01/07/2013

IL DIRETTORE GENERALE

Licenze di pesca

Sotto il profilo amministrativo, la DG PESCA provvede al rilascio e alla gestione delle licenze di pesca e più in genere dei documenti abilitativi all'esercizio dell'attività (circa 7.000 provvedimenti su base annua), in aderenza alle finalità ispirate all'esigenza di garantire un efficace controllo dello sforzo di pesca ai fini della tutela delle risorse ittiche e della conservazione dell'ecosistema marino, nel delicato contemperamento dei riferiti principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Con riguardo alla gestione del registro della flotta peschereccia nazionale, il Fleet Register, archivio informatico delle imbarcazioni, contiene le informazioni relative a tutte le navi da pesca iscritte nei registri nazionali dei singoli Stati (SM).

Licenze di pesca

La gestione di questo database consente ai servizi della pesca della Comunità di monitorare l'andamento della capacità di pesca degli Stati Membri e di disporre di una base di dati per le relative operazioni di verifica ed ispezione.

Ciò anche tenendo conto dell'ulteriore obbligo, anch'esso di derivazione comunitaria, per cui lo Stato membro di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria: compito non reso particolarmente agevole sia dall'elevato numero di pescherecci iscritti nella flotta (allo stato attuale poco meno di 13.000) sia dal continuo susseguirsi delle vicende e dei mutamenti, riferibili alle imbarcazioni, che caratterizzano il nostro tipo di pesca, comunemente definito, per la consistenza e la peculiare tipologia dell'attività svolta, artigianale per differenziarlo dalla pesca industriale dei paesi del Nord Europa.

I DATI RELATIVI ALLA PESCA SPORTIVA IN ITALIA

FONTE MIPAAF – DATI AGGIORNATI AL 3.7.2013

INTRODUZIONE

Il Decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 è finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.
La comunicazione, anche attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni di pesca professionale, prevede di fornire alcune informazioni molto semplici, le generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si pratica questa attività.

L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l'esercizio della pesca.

Chi non avrà fatto la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro dieci giorni per non incorrere in sanzioni.
Il servizio consente, al pescatore di fornire i propri dati e di produrre l'attestato, alle associazioni di operare per conto di tutti i pescatori che ne fanno richiesta.

Tipologia di pesca praticata

Da unità da diporto 642.637

Da terra 805.059

Subacquea 364.504

Area geografica

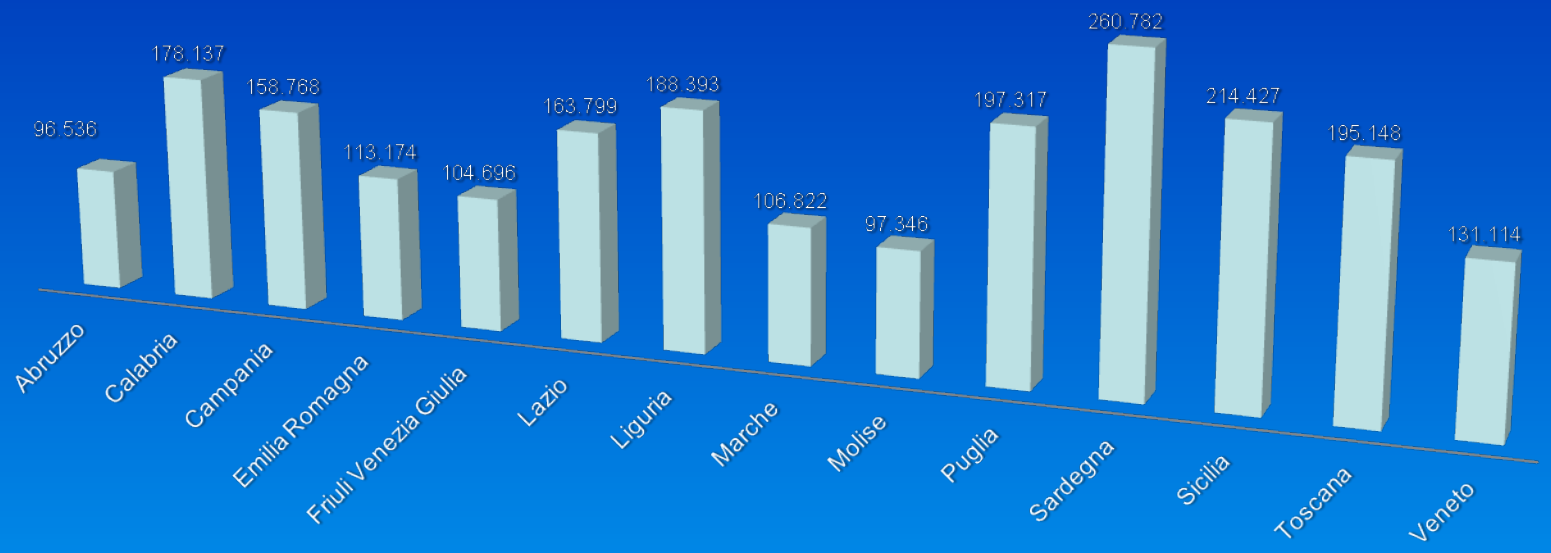

Attrezzature utilizzate

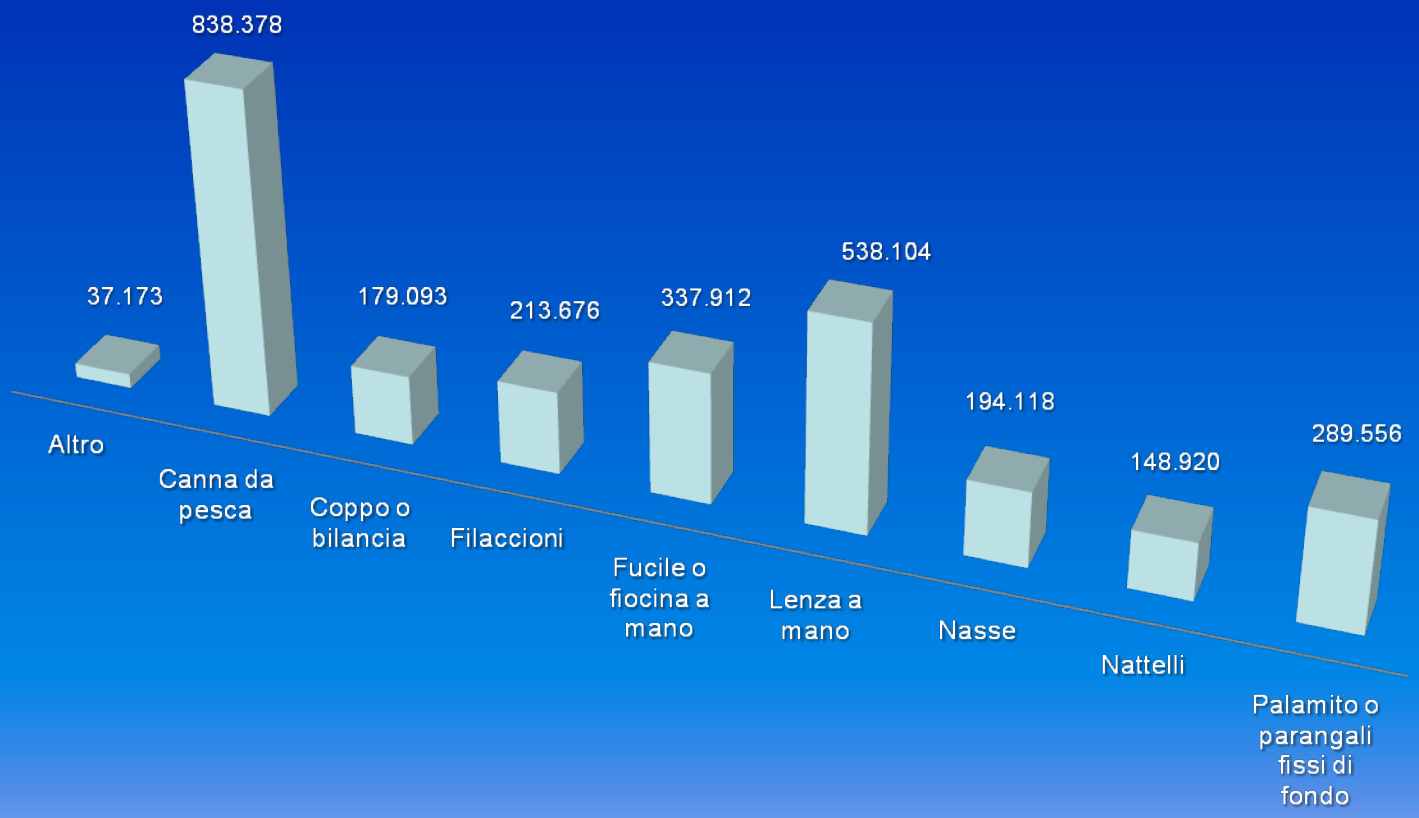

Unità da diporto utilizzata

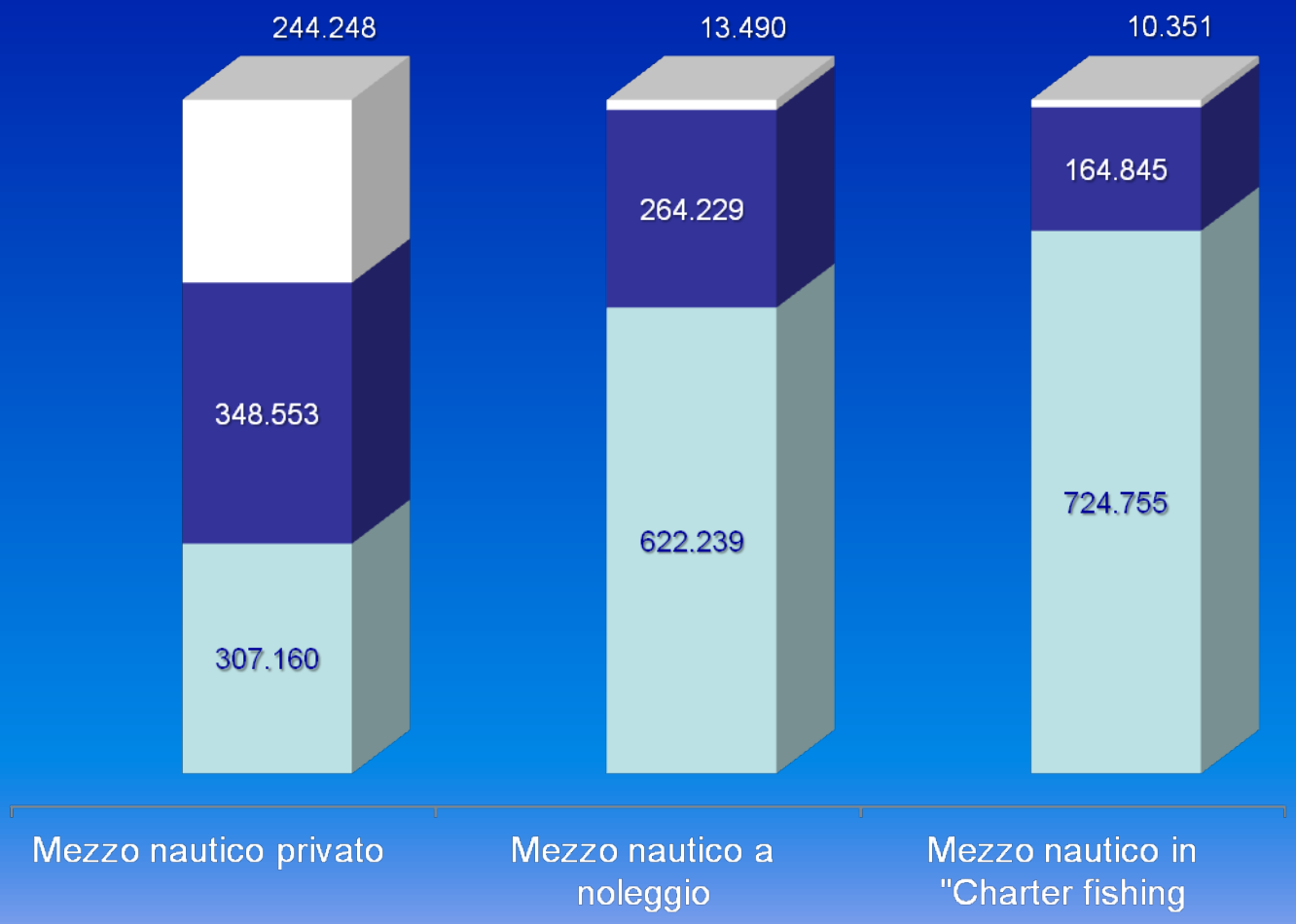

Tipologie di pesca per area geografica

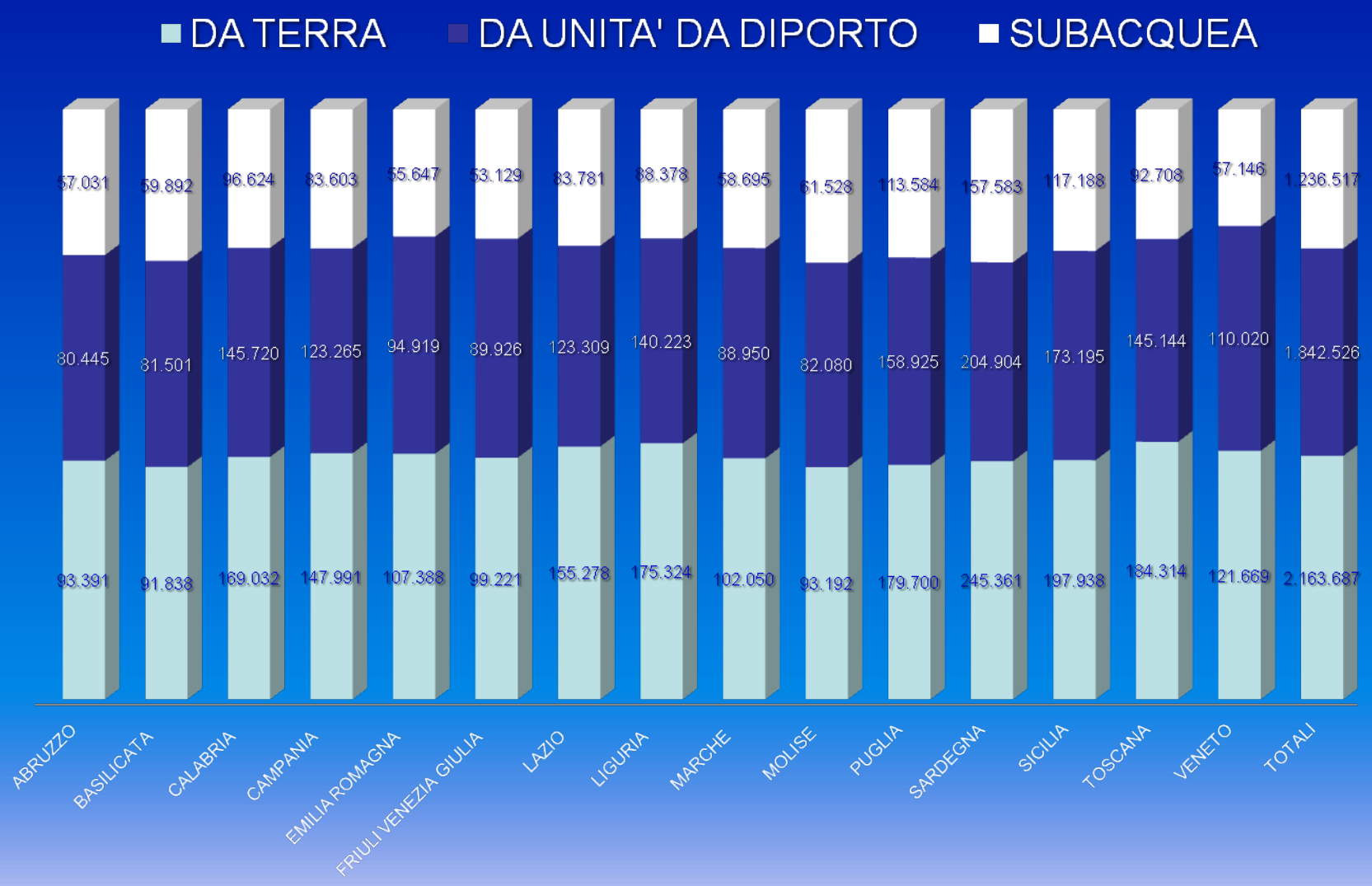

REGIONE DI RESIDENZA

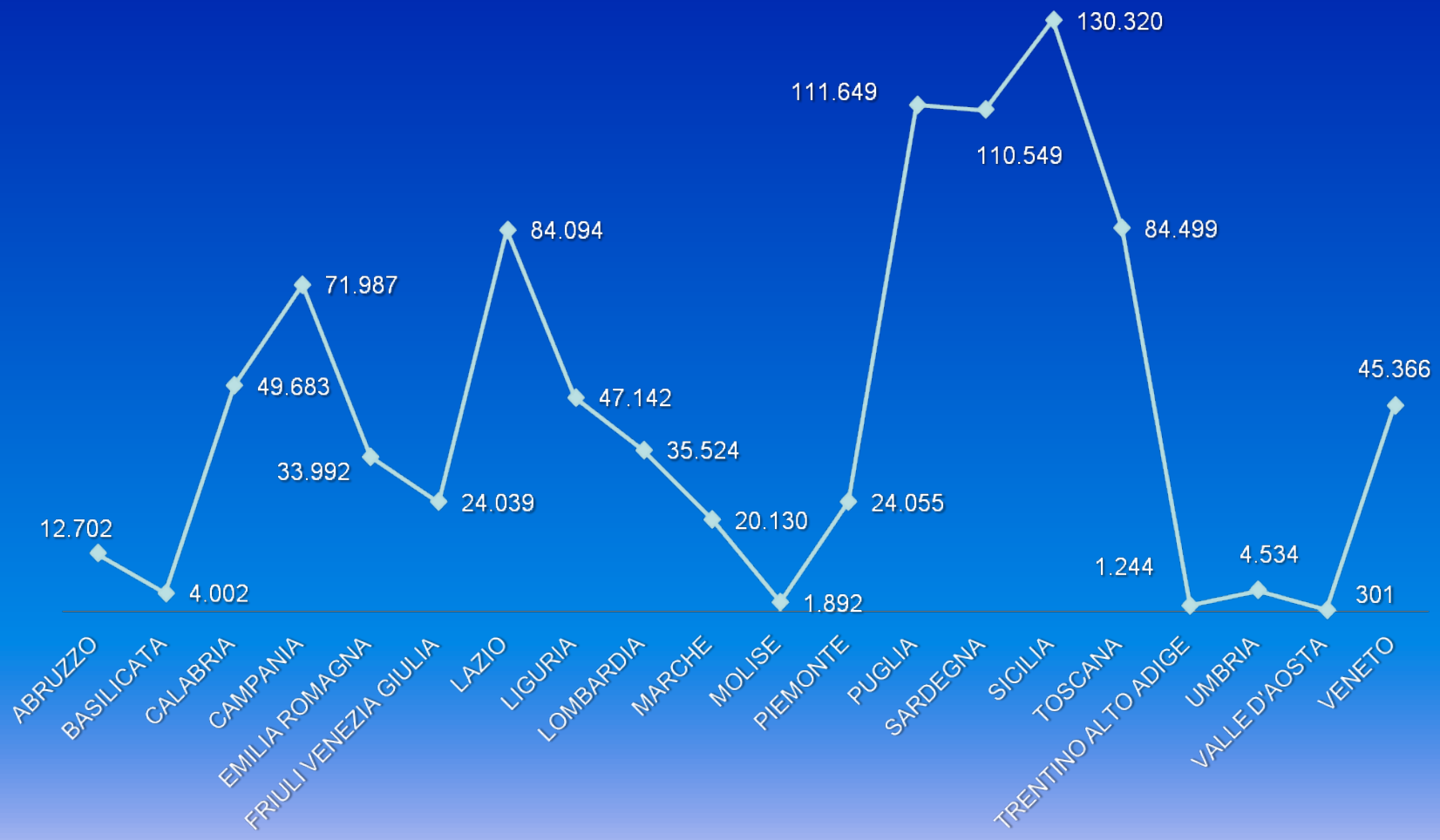

GRAZIE PER L'ATTENZIONE